

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 17/03/2026

FATTO

Il ricorrente deduce che, volendo definire le pendenze debitorie a Suo carico, ha provveduto, nel corso degli anni 2023-2024, a contattare gli istituti di credito che avevano segnalato le sofferenze alla Centrale Rischì. Tra questi, figurava, l'intermediario I***N per un importo complessivo di € 78.907,05. Contattata la I**N, la stessa trasmetteva le raccomandate A/R con cui ha comunicato la cessione del credito in uno all'intera documentazione da cui traeva la ragione creditoria oggetto di cessione a I***da parte di R** PV la quale, a sua volta, aveva ottenuto una cessione da C***. Il ricorrente ha allora chiesto ed ottenuto una definizione a saldo e stralcio dell'intera posizione debitoria. Ciononostante, la posizione debitoria è stata oggetto di ulteriore cessione a cui è seguita l'iscrizione oggetto del presente ricorso effettuata dall'intermediario convenuto: E pertanto, l'iscrizione si rileva illegittima, pregiudizievole oltre che gravemente infondata in fatto e diritto. Con il ricorso se ne domanda la cancellazione.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce che la posizione debitoria in oggetto riguarda la posizione identificata con ID Credito ***3625, Codice Cliente: ***851 e non attiene alle posizioni asseritamente definite mediante accordo saldo e stralcio tra il ricorrente e l'intermediario. Parte resistente solleva innanzitutto l'eccezione di improcedibilità del ricorso per la mancanza di reclamo allo stesso indirizzato che apprende per la prima volta delle doglianze del ricorrente solo mediante il ricorso in oggetto. Inoltre, solleva anche l'eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto contestato, dato che la cessionaria S**V** S.r.l. è la sola titolare del credito che viene apoditticamente ritenuto estinto

dal ricorrente. Su tali basi di fatto e di diritto, l'intermediario domanda la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, nel merito, il suo rigetto.

In sede di repliche, il ricorrente contesta l'eccezione di improcedibilità e, a sostegno, allega una nota del 28.11.2025, qualificata espressamente come reclamo. Anche l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva è del tutto priva di fondamento, così come si evince dalla interrogazione della Centrale Rischì, da cui risulta che il credito in sofferenza è stato iscritto dalla Z***h e non da S**V **2 SRL. L'intera posizione risultante dall'accesso agli atti è stata dunque definita dal ricorrente. Il diritto della creditrice a richiedere il pagamento dell'intero credito è ampiamente prescritto, in quanto per stessa ammissione di controparte, il primo atto interruttivo è da individuarsi nella raccomandata n. ***660-5 recapitata il 2.2.2022.

In sede di controrepliche, l'intermediario contesta che negli scritti introduttivi del ricorrente non è stata rinvenuta l'indicazione di un reclamo rivolto all'intermediario. Resta il difetto di titolarità passiva per le contestazioni sollevate dal ricorrente con specifico riferimento alle segnalazioni alla Centrale Rischì di competenza della S**V *2. Il ricorrente soltanto in sede di replica contesta un'infondata prescrizione del credito che costituisce una nuova domanda posta per la prima volta in sede di replica del ricorrente in violazione della sez. VI, Par. 1 delle regole di funzionamento del procedimento presso Arbitro Bancario Finanziario. In ogni caso, pur non accettando il contraddittorio della domanda tardiva di cui al punto precedente, si rileva che l'asserita prescrizione sia comunque infondata nel merito. Il ricorrente non è stato in grado di dimostrare che il credito derivante dal contratto originato da C*** in nr. CA ****252 - da ultimo ceduto a S**V **2, sia stato estinto mediante accordo saldo e stralcio con I**S. La quietanza liberatoria prodotta in atti si riferisce ai differenti rapporti di finanziamento che non riguardano il credito ceduto a S**V **2.

DIRITTO

In via pregiudiziale, l'intermediario ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto tra gli allegati al ricorso non è stato rinvenuto un precedente reclamo comunicato allo stesso. Il ricorrente dichiara di aver presentato il reclamo in data 28.11.2025 e di aver ricevuto riscontro e allega la relativa documentazione. In sede di controrepliche, l'intermediario eccepisce che tale nota non può qualificarsi come reclamo ma, come richiesta informativa che era stata riscontrata dal gestore del credito IP*** I in data 03/12/2025. Inoltre, non risultano in atti ulteriori comunicazioni qualificabili come reclami rivolti a codesto intermediario che abbiano identico *petitum* e *causa petendi* corrispondenti a quelli del ricorso. Nella nota del 28.11.2025 il ricorrente chiede chiarimenti sulla segnalazione in Centrale Rischì, rappresentando che la posizione debitoria era stata già estinta. Tale comunicazione ha valore di reclamo in quanto in essa è formulata una contestazione, ancorché generica, sull'illegittimità della segnalazione. L'eccezione di inammissibilità per difetto di preventivo reclamo va quindi respinta.

L'intermediario eccepisce altresì il proprio difetto di legittimazione passiva giacché *servicer* della S**V X, cessionaria del credito ed effettiva titolare del credito. Più nel dettaglio, il rapporto alla base della segnalazione è stato ceduto pro-soluto da I* S.p.A. alla società veicolo S**V nel 2023, nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco di crediti in sofferenza. Nell'ambito della suddetta cessione l'intermediario convenuto, quale intermediario finanziario ex art 106 TUB, è stata nominato *servicer* da S***V, mentre l'attuale Special Servicer dell'operazione incaricato della riscossione e amministrazione dei crediti è I***V S.p.A. L'intermediario deduce di non essere titolare del rapporto di credito azionato, bensì mero incaricato allo svolgimento di attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero crediti. A tal fine allega la procura conferita dalla cessionaria del credito (S***V) alla *Special Servicer* (I** *V S.p.A), di cui si fornisce evidenza. L'intermediario produce altresì evidenza dell'incarico conferito da S**V Srl. all'intermediario convenuto. L'orientamento consolidato dei Collegi territoriali esclude la legittimazione passiva del *servicer*, in quanto ai sensi della Circolare 139/91 (cap. II, sez. I, par. 2),

l'unico soggetto titolato a effettuare la segnalazione in CR è il titolare del credito. Secondo l'orientamento condiviso, la legittimazione del *servicer* a disporre la cancellazione delle segnalazioni in CR sussiste invece qualora, in base agli atti, la procura conferita comprenda anche il potere di effettuare le segnalazioni. Dagli atti non emerge che l'intermediario sia stato investito di tale potere; né è in atti una visura in data successiva alla cessione da cui risulti segnalazioni da parte dell'intermediario convenuto. Sul punto il Collegio di Palermo, con decisione n. 4302/22, ha stabilito che «in definitiva, l'insussistenza di legittimazione passiva in capo all'intermediario resistente discende, in primo luogo, dalla circostanza che quest'ultimo non è titolare del credito e, come più volte ribadito anche nelle precedenti decisioni dell'Arbitro bancario finanziario, l'attività di recupero e gestione del credito affidata al *servicer* non consente di imputare la segnalazione a quest'ultimo; inoltre, la stessa resistente non ha effettuato le contestate segnalazioni in Centrale Rischio (ABF Napoli decisione n. 259/2015; ABF Milano decisione n. 460/2012; ABF Roma decisione n. 2857/2012; ABF Milano decisione n. 4083/2013). Può ritenersi, pertanto, che la domanda proposta nei confronti della resistente sia infondata [...] per i motivi sopra esposti, il Collegio non può accogliere alcuna pretesa nei confronti del soggetto che non ha la disponibilità della situazione soggettiva controversa e, pertanto, rigetta il ricorso». L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario è, pertanto, fondata e va accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE